

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRIGNONE, SPECCHIA, BERTONI,
ROSSI, MANZI, NAPOLI Roberto, DE ANNA, ZANOLETTI,
AMORENA, DOLAZZA, AVOGADRO, BRUNI, ANTOLINI,
CECCATO, COLLA, PREIONI, MORO, MANARA, MANFROI,
LAGO, CORTELLONI, TOMASSINI, SPERONI, PROVERA,
MAGNALBÒ, MONTICONE, GAWRONSKI, PASQUALI,
PAROLA, PASTORE, DI BENEDETTO, MAZZUCA
POGGIOLINI e BIANCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1997

**Interventi immediati ed urgenti da effettuarsi nei bacini montani
ed in zone limitrofe di pianura direttamente interconnesse**

ONOREVOLI SENATORI. — Gli eventi alluvionali dai quali è stato colpito il territorio italiano nel corso degli ultimi anni hanno riproposto con grande evidenza l'estremo stato di necessità in cui versano i corsi d'acqua.

Nel 1983 la legge n. 189, istituendo l'autorità di bacino, aveva cercato di porre rimedio a questa situazione, identificando nel piano di bacino lo strumento pianificatore atto a definire le premesse di una razionale ed armonica sistemazione che, logicamente, doveva concretizzarsi in un ragionevole lasso di tempo.

Le alluvioni sopra ricordate hanno però ribadito con forza che la situazione è attualmente insostenibile e pertanto bisogna intervenire con estrema urgenza, pur nel quadro di una programmazione unitaria che non consenta interventi-tampone, ma attui le sistemazioni organiche previste e necessarie. Queste ultime devono comprendere anche le zone montane dei bacini idrografici, senza dimenticare il contributo, spesso sottovalutato, che gli affluenti minori dei corsi d'acqua possono provocare nell'esaltazione dell'effetto di piena.

Lo scopo della presente proposta di legge è pertanto quello di procedere alla messa in sicurezza dei bacini montani che hanno subito dissesti nel corso degli ultimi eventi alluvionali o che comunque, a seguito di questi, presentino condizioni tali da far prevedere una non adeguata risposta in caso di nuove catastrofi idrologiche.

Lo strumento necessario alla realizzazione del progetto è stato individuato in un piano che provveda a ripristinare le condizioni minime di salvaguardia e che, vista la situazione reale, non può che essere definito urgente e straordinario. Esso deve prevedere l'asportazione della vegetazione e del

materiale lapideo presente in alveo che risulti esuberante in sede progettuale, definendo altresì la costruzione delle opere di regimazione e di difesa spondale. Bisogna però porre la massima attenzione affinché il piano non possa venire interpretato come un'ulteriore occasione per accrescere la disorganicità degli interventi e pertanto la sua adozione deve essere subordinata alla approvazione da parte della Regione territorialmente interessata.

Sempre nel pieno rispetto della legislazione vigente, è sembrato opportuno riconoscere alle Province un ruolo più attivo nella difesa del suolo e nella prevenzione delle calamità, ruolo che la legge n. 142 del 1990, al punto *a)* dell'articolo 14, già loro assegna. È proprio alla Provincia, infatti, che spetta determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio, con particolare riferimento alle linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque (legge n. 142 del 1990, articolo 15, comma 2 punto *c)*.

Nell'individuare le situazioni di pericolo è naturale avvalersi di tecnici che ben conoscano la natura dei luoghi: da qui il logico coinvolgimento degli enti locali territorialmente interessati quali le comunità montane ed i comuni.

Oltre all'indicazione ed alla progettazione delle opere da porre in atto, il piano deve essere corredato di un rigoroso controllo delle quantità dei materiali da impiegare e dei prezzi da corrispondere. Mentre per questi ultimi è agevole il riferimento alle voci dei prezzi esistenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, è bene valutare il canone demaniale relativo al prelievo da fiumi del materiale lapideo.

Attualmente il prezzo da corrispondere per i materiali lapidei è fissato da decreto legislativo e non comporta distinzioni fra le varie condizioni locali di estrazione degli inerti. È evidente però che il materiale estratto da torrenti montani presenta caratteristiche notevolmente diverse rispetto allo stesso tipo di materiale estratto in un tratto pianeggiante del corso d'acqua: sono maggiori le difficoltà di estrazione e inoltre le dimensioni e la qualità del materiale costringono ad ulteriori operazioni di vagliatura e pulitura.

Queste considerazioni conducono troppo spesso ad accumulare il materiale lapideo nell'alveo, in condizione tale da essere nuovamente asportato dalla corrente non appena il livello di piena si alza sopra valori poco più che ordinari. Per tale motivo è stato indicato, nell'articolo 3, che il regime erariale attualmente in vigore non deve essere attuato se il prelievo dei materiali lapidei è collegato ad un piano urgente e straordinario.

Per assicurare la necessaria urgenza alle procedure vanno inoltre tenute presenti le normative regionali relative allo snellimento delle procedure in ordine alla applicazione del regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n. 3267.

È inoltre indispensabile che, per il periodo temporale di applicazione di questa legge, venga mantenuta in essere la normativa prevista dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».

La legge 31 dicembre 1996, n. 677, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996», ha definito le procedure che possono essere adottate nel caso sia stato decretato lo stato di emergenza.

La presente proposta di legge tende invece a ricomprendere anche quelle situazioni che, pur non essendo state interessate da gravi danni nel corso degli ultimi anni, presentano tuttavia caratteristiche tali da far prevedere una pericolosa risposta nel caso di nuovi eventi di piena.

Onde evitare ogni tipo di speculazione, l'ente pubblico che predispone i piani urgenti e straordinari dovrà determinare una tabella dei costi di estrazione, variabile a seconda della altitudine e della geomorfologia dei luoghi, che contempli un valore del materiale stesso variabile da zero a tremila lire. Tale tabella dovrà essere sottoposta alla insindacabile approvazione della Regione territorialmente competente e potrà portare a conseguire il duplice scopo di liberare gli alvei dal materiale in esubero e ridurre l'onere finanziario globale delle opere da eseguire. Infatti l'importo risultante dall'applicazione della predetta tabella verrà posto in detrazione all'importo globale delle opere da eseguire.

Per sottolineare la gravità e l'urgenza della situazione, sarebbe opportuno inoltre il concorso delle aziende private operanti nel settore dell'estrazione e della sistemazione idraulica, che dovrebbero pertanto costituirsi in consorzi, eventualmente sotto l'egida delle associazioni di categoria, garantendo la trasparenza della operazione di assegnazione dei lavori.

Un'estensione, attualmente non esplicitamente indicata, potrebbe consentire alla presente proposta di legge di richiedere alle imprese del consorzio, assegnatarie dei lavori indicati da un piano urgente e straordinario, di sottoscrivere l'impegno a sospendere l'attività nelle loro cave di materiali lapidei per il periodo in cui sono impegnate nei lavori previsti dal piano, il che coniungerebbe l'obiettivo della salvaguardia territoriale con il mantenimento della quantità globale del materiale attualmente in produzione per sopperire alle varie esigenze operative.

La definizione rigorosa delle zone montane avrebbe potuto portare ad escludere dal piano interventi su tratti di alveo contigui, sui quali sarebbe necessario agire anche solo per l'organica definizione dell'intervento progettato, ma ricadenti in Comuni che non rientrano nella classificazione predetta. L'articolo 5 prevede pertanto questa possibilità, limitandola però a interventi circoscritti e bene determinati, esplicitamente approvati dalle competenti Regioni.

Analogamente, sulla base della procedura indicata nella presente proposta di legge, è consentito al Sindaco competente di ordinare la asportazione del materiale presente in alveo, sia lapideo e sia vegetale, nel caso che sussista un reale pericolo del ripetersi dell'evento di piena (articolo 6).

L'articolo 7 ribadisce che i piani di cui all'articolo 1, per il loro carattere di urgenza e straordinarietà, in quanto diretti a prevenire situazioni di pericolo, devono essere

considerati interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi.

In sintesi, la filosofia operativa che sta alla base della presente proposta di legge prevede la sistemazione dei corsi d'acqua montani e la loro messa in sicurezza attraverso la realizzazione di interventi guidati, in quantità e localizzazione, nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalla legislazione vigente ai vari enti competenti.

Ma essa intende conseguire anche altri obiettivi, che possono sinteticamente essere ricondotti ai seguenti principi:

sollecitare la soluzione di gravi situazioni di dissesto idraulico e difesa degli abitanti;

messa in essere di un'azione di difesa del territorio, con un oculato impiego della risorsa pubblica;

attuazione di un concreto esempio di collaborazione fra pubblico e privato, rilanciando anche l'occupazione in un settore particolarmente in crisi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Allo scopo di rimuovere situazioni di pericolo e la possibilità di catastrofi idrologiche, sono predisposti piani urgenti e straordinari per interventi di pulizia degli alberi e regimazione della portata dei corsi d'acqua nelle zone classificate montane.

2. I piani urgenti e straordinari di cui al comma 1, da eseguire entro il 31 dicembre 1998, prevedono l'asportazione della vegetazione e del materiale lapideo che costituiscono intralcio al flusso delle acque, nonché la costruzione delle opere di regimazione e di consolidamento delle sponde.

Art. 2.

1. I piani urgenti e straordinari di cui all'articolo 1 sono predisposti dalle province nel cui territorio ricadono le zone montane, sentiti i comuni e le comunità montane.

2. I piani sono approvati dalle regioni territorialmente competenti, che ne controllano l'attuazione.

Art. 3.

1. Nella esecuzione dei piani urgenti e straordinari di cui all'articolo 1, la determinazione del canone demaniale relativo ai materiali estratti dall'alveo dei corsi d'acqua è effettuata, in deroga alla previsione quantitativa recata dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, tra un minimo di lire zero ed un massimo di lire tremila al metro cubo.

2. La regione competente predispose una tabella per la determinazione del canone

demaniale relativo ai materiali estratti dall'alveo dei corsi d'acqua, per fasce differenziate a seconda dell'altitudine e della geomorfologia dei luoghi, entro i valori minimo e massimo disposti dal comma 1.

3. Il valore del materiale estratto, calcolato in base alla tabella di cui al comma 2, è detratto dall'importo dovuto dalla provincia per l'esecuzione dei lavori.

4. Nel caso in cui il valore commerciale del materiale estratto sia superiore al costo della esecuzione dei lavori, non trova applicazione la presente legge.

Art. 4.

1. I piani urgenti e straordinari di cui all'articolo 1 sono redatti sulla base di un computo metrico estimativo comprendente le opere di regimazione trasversale, le spondali e il movimento del materiale lapideo, con il calcolo della quantità di tale materiale da asportare o da collocare in sponda.

2. Per la predisposizione del computo metrico estimativo si applicano le singole voci risultanti dal prezzario vigente per la esecuzione delle opere pubbliche, fermo restando quanto previsto all'articolo 3.

Art. 5.

1. La regione territorialmente competente è autorizzata ad estendere i piani urgenti e straordinari in zone di fondo valle, non classificate montane, ma poste in stretta interconnessione dal punto di vista idraulico e geomorfologico con il bacino soprastante. Questi interventi non possono superare il 20 per cento dell'importo globale di ogni singolo piano urgente e straordinario.

Art. 6.

1. Qualora materiale lapideo e vegetazione, già sospinti ed accumulati per ragioni di sicurezza sulla sponda del fiume, determini-

no una situazione di pericolo in relazione ad eventi alluvionali, il sindaco competente per territorio può ordinare l'immediata asportazione del materiale.

2. L'operazione avviene in sospensione del regime di canone demaniale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, con la predisposizione da parte dei tecnici comunali di un computo metrico estimativo.

3. Il predetto computo deve essere predisposto sulla base della tabella di cui al comma 2 dell'articolo 3, con totale compensazione dell'onere relativo all'asportazione del materiale con il valore del materiale stesso.

Art. 7.

1. I piani urgenti e straordinari, in quanto diretti a prevenire situazioni di pericolo ed al ripristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 8.

1. Per le acque del territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, restano ferme le competenze previste dallo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.